



COMUNE DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI
LAVORO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – STRALCIO -**

**(già approvato con D.G.C. n. 314 del 12.12.2024,
con modifica dell'art. 4, approvata con D.G.C. n. 13 del 28.01.2025)
approvato, in via definitiva, con DGC n. 4 del 20.01.2026**

INDICE GENERALE

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

ARTICOLO 3 - FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO

ARTICOLO 4 - PAUSA PER CONSUMAZIONE DEL PASTO E BUONO PASTO

ARTICOLO 5 - FESTIVI INFRASETTIMANALI

ARTICOLO 6 - REPERIBILITÀ

ARTICOLO 7 – NORME FINALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Al personale turnista della Polizia Locale si applica il vigente regolamento per la disciplina sull'orario di lavoro approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 07.11.2023, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal seguente regolamento da intendersi quale stralcio.

ART. 2

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

1. L'orario ordinario di lavoro è di 35 ore settimanali articolato su turni di 7 ore da rendere per 5 giorni a settimana.
2. I turni sono definiti secondo i seguenti orari:
 - 06.30 – 13.30 turno del mattino;
 - 12.30- 19.30 turno pomeridiano;
 - 18.30 – 01.30 turno serale.
3. Sono, inoltre, previsti dei turni specifici per le seguenti attività:
 - 6.00 – 13.00 nei giorni di mercato nel centro storico o nei quartieri;
 - turni definiti con disposizione del Comandante in caso di particolari esigenze quali part-time.
4. Nei giorni feriali tutti i dipendenti, che non sono assenti, vengono impiegati in servizio, sui tre turni. La domenica è previsto di norma un contingente minimo di 21 operatori (7 per turno) mentre per il turno serale feriale di 7 operatori.
5. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
6. Il lavoratore, salvo esigenze contingenti, ha diritto ad un periodo di riposo giornaliero consecutivo non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.
7. Il lavoratore, salvo esigenze contingenti, ha diritto, nell'arco dei 7 giorni settimanali, ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica.
8. Qualora il turno cada nella giornata di domenica, il riposo settimanale spetta nella settimana prima o dopo la domenica lavorata.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, i turni prevedranno l'impegno di una domenica lavorata ogni 4 nonché 2/3 sere lavorate ogni mese.
10. Anche il personale di vigilanza impiegato negli uffici e gli ausiliari del traffico possono svolgere un'attività articolata su orario su turni così come sopra previsti, salva diversa previsione del Comandante.

ART. 3

FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO

1. Per i dipendenti in servizio presso la Polizia Locale che prestano l'attività lavorativa su turni non è prevista una flessibilità in entrata ed uscita, salvo una tolleranza in entrata di 10 minuti da recuperare a fine giornata.

ART. 4

PAUSA PER CONSUMAZIONE DEL PASTO E BUONO PASTO

1. Si rimanda, per quanto compatibile, all'art 10 della Disciplina sul Regolamento orario, approvata con DGC n. 233 del 7.11.2023. In particolare, ai fini dell'attribuzione del buono pasto, per i dipendenti in servizio presso la Polizia Locale che prestino attività lavorativa su turni, la prestazione lavorativa giornaliera non può essere inferiore alle ore otto (8) e minuti quindici (15) al netto della pausa pranzo. Il buono pasto viene riconosciuto se la prestazione lavorativa viene svolta in un turno che comprenda l'intero arco temporale tra le 13.30 e le 15.00 o tra le 18.30 e le 20.00.

2. E', in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere su base giornaliera più di un buono pasto.

3. In considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, fermo restando l'attribuzione del buono pasto ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, su Disposizione del Dirigente di competenza, i dipendenti di cui al presente stralcio, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di mezz'ora, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno, al di fuori dell'orario di lavoro, e a condizione che vengano svolte più di sei ore di lavoro.

ART. 5

FESTIVI INFRASETTIMANALI

1. Le giornate festive infrasettimanali sono ricomprese nell'articolazione settimanale dell'orario di lavoro. Il personale non chiamato in servizio nelle suddette giornate sarà collocato in ferie di ufficio e, se non disponibili, considerato assente con altro giustificativo (recupero ore etc) salvo diverse modifiche contrattuali o di legge.

ART. 6

REPERIBILITÀ

1. Il personale della Polizia Locale può essere collocato in servizio di reperibilità. I turni del servizio di pronta reperibilità coprono dal lunedì al sabato l'arco temporale dalle 19.30 alle 06.30 del giorno successivo e la domenica dalle 00.00 alle 24.00.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda al Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità adottato con D.G.C. n. 165 del 23.07.2024.
3. Con nota del Dirigente/Comandante viene comunicato annualmente al Servizio Risorse Umane l'elenco di tutto il personale addetto a tale servizio di reperibilità.

Art. 7

NORME FINALI

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale turnista del Corpo di Polizia Locale, dipendente dell'Ente, a tempo indeterminato e determinato, sostituisce integralmente lo specifico regolamento stralcio sull'articolazione oraria della Polizia Locale approvato con D.G.C. n. 58 del 19.03.2024.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma precedente, cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione in materia o incompatibile con essa né possono essere fatti valere accordi o prassi adottati in precedenza.
3. Per tutto quanto non espressamente e/o diversamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento sull'orario di lavoro approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 07.11.2023 nonché alle disposizioni di legge ed alla contrattazione collettiva.